REGOLAMENTO (CE) N. 567/2007 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 297/2003 recante modalità di applicazione del contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione [2] prevede l'apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

(2) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [3], si applica ai titoli di importazione per i periodi contingentali decorrenti dal 1º gennaio 2007. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino, dal 1º luglio 2007, ai titoli di importazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 297/2003, fatte salve le condizioni supplementari previste da tale regolamento. Ove opportuno, occorre allineare le disposizioni del regolamento (CE) n. 297/2003 al regolamento (CE) n. 1301/2006.

(3) Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 297/2003 relative ad un periodo contingentale del passato sono obsolete. A fini di chiarezza, è opportuno sopprimere dette disposizioni.

(4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 297/2003.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/2003 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è soppresso;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1445/95, il regolamento (CE) n. 1291/2000 e il capo III del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (*) sono d'applicazione, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(*) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.»;

3) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titoli di importazione fanno sorgere un obbligo di importazione dal paese specificato. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione "sì".»;

4) all'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'originale del certificato di autenticità e una copia di esso debitamente certificata sono presentati all'autorità competente dello Stato membro interessato (di seguito "l'autorità competente") unitamente alla prima domanda di titolo d'importazione corrispondente al certificato di autenticità.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2007.

[1] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
[2] GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).
[3] GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione